

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1013 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2020

che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno che la Commissione precisi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, ossia la descrizione delle variabili, le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione e le regole sui rispondenti.
- (2) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), sono stabiliti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.
- (3) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», sono specificate le modalità dettagliate delle relazioni sulla qualità.
- (4) Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato del presente regolamento, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS⁽²⁾, ISCED⁽³⁾, ISCO⁽⁴⁾ e NACE⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-iscd-2011-en.pdf> (disponibile in inglese e in francese).

⁽⁴⁾ Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

